

CONSIGLIO dell'ORDINE degli AVVOCATI
di TORINO.

*Regolamento per il riconoscimento delle
"Associazioni Forensi".*

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino (COA), in attuazione dei principi costituzionali, riconosce come "*Forensi*" le *Associazioni* composte da avvocati nonché da giuristi, tra i quali siano in ampia maggioranza gli iscritti negli albi, elenchi e registri tenuti dal COA, che si pongono come finalità statutaria il perseguimento di obiettivi di politica forense e degli interessi morali e materiali dell'Avvocatura, e/o la formazione e l'aggiornamento permanente degli iscritti e sono organizzate secondo principi di democrazia interna.
2. Possono ottenere il riconoscimento le Associazioni Forensi con sede nel circondario e almeno quaranta iscritti appartenenti all'Ordine degli Avvocati di Torino o a quelli del distretto.
3. Indipendentemente dal numero degli iscritti, possono essere riconosciute le Associazioni Forensi costituite nel circondario di Torino aderenti alle Associazioni Nazionali maggiormente rappresentative e come tali formalmente riconosciute dal Consiglio Nazionale Forense.
4. Allo scopo di consentire la verifica del requisito numerico, entro il trentuno dicembre 2013 e di ogni anno successivo l'Associazione Forense per voce del suo Presidente comunica al COA il numero degli iscritti a tale data. Per l'anno 2013 resta salvo l'elenco già approvato presso il COA salvo nuove iscrizioni.

5. Il riconoscimento può essere revocato dal COA in caso di gravi irregolarità nella gestione dell'associazione, in violazione di leggi, regolamenti e norme deontologiche, accertate dal COA. Il riconoscimento può essere revocato anche se il requisito numerico di cui al punto 2 è venuto meno e non è nuovamente conseguito nel corso dell'anno successivo. La revoca è deliberata dal COA previa contestazione del fatto ritenuto ostativo e concessione di congruo termine non inferiore a 10 giorni per le eventuali controdeduzioni.

6. Indipendentemente dal riconoscimento di cui al punto 1, il COA, per l'espletamento di attività di carattere culturale in particolari materie, può collaborare con Associazioni composte anche da non giuristi.